



Studio Filippi
Consulenti d'impresa
Strada del Megiaro, 261
36100 Vicenza
Linea 1: 0444 525824
Linea 2: 0444 231183
Fax: 0444 809824
www.studio-filippi.it



Circolare 69 2020

Questa mail è generata da un sistema automatico non presidiato pertanto si invita cortesemente a non rispondere.

Eventuali e-mail ricevute rimarranno inevase.

Nessun beneficio fiscale se la trasferta è ricorrente

La Corte di Cassazione, con l'**Ordinanza n. 14047 del 7 luglio 2020** che alleghiamo, ha accolto il ricorso del fisco avverso un'azienda di manutenzione e ristrutturazione che non aveva versato per intero le imposte sull'indennità di trasferta e sul rimborso chilometrico per i dipendenti.

L'Ordinanza in questione è di interesse per molte Aziende. Quello che emerge leggendola è che **laddove la sede di assunzione costituisce un mero riferimento per la gestione burocratica del rapporto di lavoro e il lavoratore viene normalmente chiamato a svolgere la propria attività in altro luogo** (l'azienda ricorrente si occupava di ristrutturazione e manutenzione presso aziende clienti dislocate, quindi era normale che i lavoratori fossero trasferiti da una sede all'altra per lavoro), **le somme corrisposte dal datore di lavoro a titolo di INDENNITA' DI TRASFERTA e RIMBORSO CHILOMETRICO non beneficiano dell'esenzione fiscale.** In questo caso la trasferta comporta un maggior disagio per il lavoratore, pertanto la relativa indennità ha una duplice funzione, risarcitoria delle spese e retributiva del maggior disagio.

Per questo la Corte ha chiarito che **l'agevolazione fiscale** prevista per tali indennità (art. 51, comma 5° del TUIR) si applica soltanto quando **il mutamento fra il luogo di assunzione e quello in cui viene eseguita la prestazione è temporaneo.** L'azienda in questione invece ricorreva abitualmente alle trasferte.

13 luglio 2020

I migliori saluti.
Lucia Dott.ssa Filippi

Consulenza del lavoro, Contrattualistica giuslavoristica, Privacy, Conciliazioni e Transazioni, Amministrazione del personale, Due diligence, Sviluppo risorse umane

**Ricevi questa comunicazione in quanto hai autorizzato Studio Filippi all'invio di materiale informativo.
Se non desideri più riceverle, invia una e-mail al seguente indirizzo: negoilconsenso@studio-filippi.it**

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali delle persone fisiche le informazioni contenute nel presente messaggio e in qualsiasi allegato sono di carattere confidenziali ed esclusivamente per l'uso dei destinatari previsti. Se avesse ricevuto questo messaggio per errore, la informiamo che in base al regolamento di cui sopra e all'art. 616 c.p., qualsiasi uso, divulgazione, distribuzione o riproduzione dei contenuti è severamente proibito. Si prega di inviare una notifica al mittente e quindi eliminare il messaggio (inclusi gli allegati) dal proprio sistema senza leggere alcun contenuto. Pursuant to EU Regulation 2016/679 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data, the information contained in this message and in any attachment is confidential and exclusively for the use of the intended recipients. If you have received this message by mistake, we inform you that according to the aforementioned regulation and to art. 616 c.p., any use, disclosure, distribution or reproduction of the contents is strictly prohibited. Please give notification to the sender and then delete the message (including the enclosures) from your system without reading any of the contents.